

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 per le banane comunitarie di cui al codice NC ex 0803, escluse le banane da cuocere, commercializzate allo stato fresco nel corso del 1994, ammonta a 17,2 ECU/100 kg.
2. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è maggiorato di 4 ECU/100 kg per le banane prodotte a Madera.
3. L'importo unitario degli anticipi per le banane comunitarie commercializzate nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 1995 ammonta a 12 ECU/100 kg. L'importo della relativa cauzione è pari a 6 ECU/100 kg.

Per le banane commercializzate nel corso degli altri mesi del 1995, gli importi unitari degli anticipi e l'importo della cauzione ammontano rispettivamente a 14,49 ECU/100 kg e a 7,24 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

In deroga all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93, le autorità competenti degli Stati membri versano il saldo dell'aiuto compensativo per il 1994 entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*